

Circ. n. 208

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
Al personale docente
Alla DSGA
Al personale ATA
Albo online

Oggetto: richiamo al rispetto del divieto di fumo

Nella convinzione che la prima azione di un'istituzione scolastica debba necessariamente avere finalità educative e non esclusivamente repressive e che la prevenzione debba passare attraverso azioni di tutela dei non fumatori e di informazione e sensibilizzazione di fumatrici e fumatori si ricorda quanto segue:

- 1) Il divieto di Fumo, sancito dal D.L. 104/2013, è specificatamente richiamato all'interno del nostro regolamento scolastico con Delibera n. 7 del 02/12/2013 <https://www.liceoaristofane.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/divieto-fumo.pdf>

'I docenti tenuti alla vigilanza secondo la frazione di tempo inclusa nel proprio orario di servizio, vigileranno al fine di far rispettare il divieto e segnaleranno in Presidenza o in Vice Presidenza i nominativi di coloro che non rispettano le presenti disposizioni. Analogo controllo si effettuerà in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola. Nel caso di contravvenzione commessa da parte di alunno minore, in tutte le situazioni in cui esiste l'impossibilità pratica da parte del docente di vigilare sul comportamento del minore (es. allievo autorizzato ad andare in bagno), la responsabilità del comportamento contravventivo va ricondotta alla "culpa in educando" a carico del genitore (art. 2048 c.c.) e la relativa sanzione amministrativa va quindi notificata, per l'oblazione, al genitore /affidatario dell'allievo minore". Alcuni docenti e ATA sono nominati per l'accertamento delle infrazioni alla L. 584/75 e s.m.i. (divieto di fumo) e, in qualità di pubblici ufficiali, irroggeranno le sanzioni pecuniarie previste (da 27,50 a 275 €) ai sensi della L. 448/2001. Per gli studenti il Dirigente Scolastico, o suo delegato, provvederà inoltre, in caso di violazione, all'ammonizione scritta sul registro di classe e alla comunicazione alla famiglia. I divieti relativi al regolamento anti-fumo si applicano anche alle sigarette elettroniche.

- 2) Le sanzioni disciplinari sono comminate agli studenti secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina (adottato dal Consiglio di Istituto in data 22 ottobre 2020 ad integrazione del precedente Regolamento) in ordine crescente di gravità e di reiterazione a partire lettera b dell'art. 2:
 - b. richiamo con annotazione sul registro di classe
 - c. richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico, da inserire nel fascicolo personale dello studente
 - d. sospensione dalle lezioni – con o senza obbligo di frequenza – fino ad un massimo di quindici giorni
 - e. sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.

A norma dell'art. 4 del suddetto regolamento le sanzioni comminate *concorrono a definire il profilo dello studente sotto l'aspetto della qualità della partecipazione al dialogo educativo*, contribuendo in tal modo alla formulazione del voto di condotta.

Si fa esplicita richiesta ai coordinatori e alle coordinatrici di leggere con attenzione nelle classi la suddetta nota informativa.

Roma, 23 febbraio 2022

La Dirigente Scolastica

Raffaella Giustizieri